



Città di Cuorgnè

Città Metropolitana di Torino

SETTORE TECNICO
Servizio Sviluppo Economico
Ufficio SUAP

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

STRUTTURA UNICA IN GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI

AGLIE' - ALICE SUPERIORE - ALPETTE - BAIRO - BARONE CANAVESE - BORGIALLO -
BROSSO - BUSANO - CANISCHIO - CASTELNUOVO NIGRA - CERESOLE REALE -
CHIESANUOVA - CINTANO - COLLERETTO CASTELNUOVO - CUCEGLIO - CUORGNE' -
FAVRIA - FRASSINETTO - INGRIA - ISSIGLIO - LOCANA - LUGNACCO - MEUGLIANO -
NOASCA - ORIO CANAVESE - PECCO - PERTUSIO - PRASCORSANO - RIVAROSSA - RONCO
CANAVESE - RUEGLIO - SAN COLOMBANO B.TE - SAN GIORGIO CANAVESE - TORRE
CANAVESE - TRAUSELLA - TRAVERSELLA - VALPERGA - VALPRATO SOANA
VICO CANAVESE - VIDRACCO - VISTRORIO

SEDE ATTIVITA' - COMUNE DI CUORGNE'

PRATICA N° 2016/721 DEL 30/11/2016

PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO UNICO

Visto il Decreto del Sindaco n. 33 in data 02/11/2016 con il quale al sottoscritto Dirigente è stata assegnata la direzione del Settore Tecnico dell'Ente;

Premesso che la Sig.ra BOGONI Paola Anna Maria, nata a Bosco Chiesanuova (VR) il 10/07/1956, residente in Via Torricelle n. 3/A Verona, Codice fiscale BGNPNN56L50B073P in qualità di Legale Rappresentante della CUORGNE' S.r.l., con sede in Galleria San Babila n. 4/b Milano, Partita IVA 07214160967 ha presentato in data 30/11/2016 istanza per modifiche in impianto industriale in Loc. Goritti snc, acclarata al protocollo n° 3721/2016 di prot. e successivamente integrata in data 22/03/2017 al prot. n. 893/SUAP;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. 160/2010, trattasi di procedimento avente ad oggetto intervento di modifiche in complesso industriale esistente per lavorazioni meccaniche;

Premesso altresì che la Struttura Unica:

- ha dato avvio al procedimento unico ordinario di cui all'art. 7 del D.P.R. 160/2010;
- in relazione ai diversi endoprocedimenti, ha acquisito da parte degli Enti competenti i seguenti atti:

- Riscontro positivo di avvenuta ricezione della documentazione in premessa trasmessa al Comune di Cuorgnè – Ufficio Sportello Unico Edilizia con nota prot. 3745/SUAP del 30/11/2016;
- Autorizzazione Paesaggistica n. 1/2017 rilasciato dal Comune di Cuorgnè – Ufficio Urbanistica pervenuta al prot. 576/SUAP in data 27/02/2017;

Vista la relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento – Geom. Luca TRIONE, da cui emerge che per la realizzazione dell'intervento di che trattasi ricorrono i presupposti per il rilascio del provvedimento conclusivo;

Accertato che sussistono le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento unico nei termini indicati nel dispositivo che segue;

Visti il D. Lgs. 112/1998 ed il D.P.R. 160/2010 e s.m. e i.;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Dirigente del Settore, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 19/08/2000 n° 267 e s. m. e i., sulla scorta dei consensi di cui in premessa viene assunto il seguente

Provvedimento Conclusivo

Per l'impresa CUORGNE' S.r.l. per l'intervento di modifiche in impianto industriale in Loc. Goritti snc, nel rispetto delle prescrizioni tutte contenute negli atti di seguito elencati, costituenti elemento inscindibile del presente provvedimento e che, allegati allo stesso, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Autorizzazione Paesaggistica n. 1/2017 rilasciato dal Comune di Cuorgnè – Ufficio Urbanistica pervenuta al prot. 576/SUAP in data 27/02/2017.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuta notificazione secondo le modalità di cui alla Legge 06.12.1971 n° 1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971 n° 1199.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Cuorgnè ed all'Albo Pretorio del Comune sede di intervento e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

CUORGNE', li 23/03/2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Arch. Maria Teresa NOTO)
sottoscritto con firma digitale



Città di Cuornè

Città Metropolitana di Torino

SETTORE TECNICO
SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO
URBANISTICA – S.U.A.P.
Ufficio Urbanistica

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

(Art. 146 comma 9 del D.Lgs. 42 del 22.01.2004 e s.m. e i. – Art. 3 comma 2 della L.R. 32/2008 - D.P.R. n. 139 del 09.07.2010)

N° 1/2017

RICHIEDENTE: CUORGNÈ S.R.L con sede in Milano, Galleria San Babila n. 4/b

PROPRIETÀ: MASSUCCO INDUSTRIE S.P.A. con sede in Castellamonte, Località Piova n. 98

OGGETTO: Realizzazione recinzione e sistemazione terreno in impianto industriale
Località Goritti sn, Cuornè

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

Visto il Decreto del Sindaco n. 33 in data 02/11/2016 con il quale al sottoscritto Dirigente è stata assegnata la direzione del Settore Tecnico dell'Ente;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Dirigente ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm. e ii.;

Premesso che:

- l'art. 146 del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, prevede *l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere nelle aree di interesse paesaggistico*;
- la Regione Piemonte in data 01.12.2008 ha promulgato la L.R. n. 32 disciplinante: Provvedimenti urgenti di adeguamento al D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137";
- la L.R. n. 32/2008 prevede al comma 2 dell'art. 3, che per ogni tipo di intervento diverso da quanto previsto al comma 1 dell'articolo stesso, l'autorizzazione paesaggistica è delegata ai Comuni, che si avvalgono delle competenze tecnico scientifiche di una commissione denominata "Commissione Locale per il Paesaggio", da costituirsi in forma singola o associata;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30.03.2009 veniva istituita la Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi della LR. 32/2008, della Delibera della Giunta Regionale in data 01.12.2008 n.34-10229, modificata dalla deliberazione n. 58-1031 del 16 dicembre 2008 e veniva approvato il Regolamento di Funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio;
- con Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010 n. 139 veniva emanato il "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni";

Visto:

- vista la documentazione pervenuta al prot. 20008 del 06.12.2016 da parte della ditta Cuornè srl con sede in Milano, Galleria San Babila n. 4/b, C.F.: 07214160967 (sulla base di accordo con la proprietà), volta all'ottenimento di autorizzazione paesaggistica per l'intervento di **"Realizzazione recinzione e sistemazione terreno in impianto industriale"** in Località Goritti snc, Cuornè;
- il parere favorevole condizionato in data 21.12.2016 da parte della Commissione Locale per il Paesaggio relativo all'istanza di cui al punto precedente;

Dato atto che con nota prot. 21016 del 22.12.2016 (allegati gli elaborati grafici e la documentazione prodotta) veniva richiesto parere di competenza alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio;

Accertato che:

– ai sensi del citato D.P.R. 139 del 09.07.2010 art. 4 comma 6, al prot. 668 in data 16.01.2017 perveniva parere favorevole da parte del Soprintendente;

Vista la relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento – Geom. Fabiana MARTINO, da cui emerge che è stata verificata la compatibilità paesaggistica dell'intervento di che trattasi e che pertanto ricorrono i presupposti per il rilascio della autorizzazione paesaggistica richiesta con l'istanza succitata;

Visto il D. Lgs n. 267/2000 e s.m. e. i.;

Visto il D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio;

Vista la L.R. n. 32 del 01.12.2008 - Provvedimenti urgenti di adeguamento al D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137";

Visto il D.P.R. 139 del 09.07.2010 ad oggetto "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni";

AUTORIZZA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i. e dell'art. 3 comma 2 della L.R. 32/2008, i seguenti soggetti:

- Richiedente: ditta **CUORGNÈ S.R.L.**, con sede in Milano, Galleria San Babila n. 4/b, C.F.: 07214160967
- Proprietà: ditta **MASSUCCO INDUSTRIE S.P.A.**, con sede in Castellamonte, Località Piova n. 98, C.F.: 03784740015

all'esecuzione dei lavori oggetto dell'istanza presentata al prot. 20008 del 06.12.2016 per "**Realizzazione recinzione e sistemazione terreno in impianto industriale**" in Località Goritti sn, Cuorgnè, sulla base dei seguenti elaborati, che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

OGGETTO	PROT.
Tav. 1 – Inquadramento generale, Stato di fatto	20008/2016
Tav. 2 – Progetto	20008/2016
Relazione paesaggistica semplificata	20008/2016

Restano stabilite le seguenti condizioni:

- Venga prodotto studio geologico-idraulico che evidenzi che il previsto cambio di morfologia non incida negativamente sulle aree circostanti, nell'ipotesi di esondazione del Torrente Orco e canale limitrofo;

La presente autorizzazione non costituisce titolo a dare corso ai lavori, a tal fine assumerà validità il provvedimento rilasciato dal SUAP per l'intervento in oggetto.

La presente autorizzazione sarà trasmessa alla Soprintendenza ed al richiedente ed è immediatamente efficace.

L'autorizzazione è valida cinque anni a partire dalla data del rilascio, ai sensi del D. Lgs. 42 del 22.01.2004 art. 146 comma 4, trascorsi i quali l'esecuzione dei lavori progettati e non ancora eseguiti dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione.

Eventuali variazioni nelle modalità di realizzazione degli interventi in progetto che dovrebbero rendersi necessari, entro il periodo di validità della presente autorizzazione, andranno preventivamente autorizzati dall'Ente scrivente.

Si precisa che l'autorizzazione paesaggistica è rilasciata solo sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico per l'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità, e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti.

Avverso la presente autorizzazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla L. 06.12.1971, n. 1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Cuorgnè, lì 21 Febbraio 2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Maria Teresa NOTO
(sottoscritto con firma digitale)